

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28388 Anno 2017

Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI

Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

Data Udiienza: 21/04/2017

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

LEO GIACOMO nato il 11/07/1963 a ACQUARICA DEL CAPO
CALZOLARO VITO nato il 26/07/1961 a ACQUARICA DEL CAPO
LEO DANIELA nato il 04/06/1961 a ACQUARICA DEL CAPO

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
dott.ssa Perla LORI che ha concluso per IL RIGETTO DEI RICORSI.

Uditi i difensori degli imputati

L'AVV. DE IACO FRANCESCO CONCLUDE E RIPORTANDOSI AI MOTIVI DEL
RICORSO CHIEDE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO DELLA SENTENZA
IMPUGNATA PER NON AVER COMMESSO IL FATTO.

L'AVV. ROBERTO RELLA CONCLUDE E CHIEDE L'ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI
DEL RICORSO.

L'AVV. CARLO FEDERICO GROSSO SI RIPORTA AI MOTIVI DEL RICORSO E
CHIEDE L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/3/2016, la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva condannato Leo Giacomo, Calzolaro Vito e Leo Daniela, in ordine ai delitti di estorsione aggravata e turbativa d'asta in concorso, alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa ciascuno, oltre pene accessorie di legge e risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Villa Antonio.

1.1. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione i difensori degli imputati, chiedendone l'annullamento.

2. Posizione Leo Giacomo

2.1. Il difensore di Leo Giacomo con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza "di indizi gravi, precisi e concordanti del reato di estorsione". In particolare, premesso che la stessa persona offesa aveva escluso di avere ricevuto telefonate minacciose da parte del ricorrente, la Corte ne aveva erroneamente fatto discendere - mediante un'inferenza logica non consentita - la compartecipazione nel delitto di estorsione dalla mera partecipazione all'asta per aggiudicarsi l'immobile in data 9/6/2009, nonché da alcune chiamate, dal tenore civile e pacato, che aveva successivamente effettuato (non oltre il 13/6/2009) alla persona offesa, nel corso delle quali egli si era limitato a manifestare l'errore in cui questa era incorsa nell'effettuare una serie di rilanci all'esito dei quali il prezzo dell'immobile era lievitato, nonché a chiedergli se il bene potesse ritornare nella disponibilità della sua famiglia. Né valenza minacciosa poteva riconoscersi all'episodio relativo all'appuntamento preso e poi disdetto dall'imputato in data 13/6/2009, in quanto dalla lettura delle stesse dichiarazioni della persona offesa ne risultava un colloquio privo di asprezze e tensioni (tanto che il Villa aveva anche comunicato all'imputato il proprio numero dell'utenza mobile) in cui "l'avvertimento" a presentarsi da solo (in ragione della riservatezza e delicatezza della questione da affrontare) e senza registratore "appare una mera battuta scherzosa". Confermava l'assenza di un contesto minaccioso delle telefonate intercorse tra i due anche la frase che il Villa aveva pronunciato "*scusate ma mi volete fare del male?*": l'uso dell'interrogativo deponeva nel senso di escludere che costui si sentisse psicologicamente minacciato, a fronte poi di una risposta negativa da parte dell'imputato (anche questa ascrivibile al tono di confidenzialità che si era instaurato tra i due), il quale lo aveva ricontattato dopo due ore per comunicargli

che non si sarebbe più presentato all'incontro e che non "lo avrebbe sentito più" ("desistenza" dimostrativa dell'assenza di qualunque intento dell'imputato di avere più a che fare con la vicenda e, dunque, di qualsiasi successivo apporto causale da questi reso alle minacce ricevute dal Villa). L'esclusione, poi, di qualunque intento minaccioso nella condotta dell'imputato si traeva anche dalle dichiarazioni del cancelliere del Tribunale, il quale, pur riferendo di una telefonata minatoria ricevuta i giorni successivi all'aggiudicazione da parte di Vito Calzolaro, ha escluso qualsiasi contatto con l'imputato, il quale si era limitato a partecipare all'asta, svoltasi regolarmente, effettuando diversi rilanci sino a soccombere a quello definitivo operato dal Villa a 230.000 euro. In conclusione, difettava qualsiasi elemento concretizzante la minaccia nella condotta posta in essere dall'imputato, peraltro antecedente al periodo in cui la persona offesa ebbe i primi "tentennamenti" a seguito di reiterate telefonate anonime che iniziarono a manifestarsi dal 3/7/2009. Né, poi, era ravvisabile un coinvolgimento dell'imputato nella fase successiva all'ultima telefonata da questi avuta con il Villa e, precisamente, allorché la persona offesa iniziò a ricevere telefonate anonime (dai primi di luglio sino a settembre), stante l'assenza di indizi gravi, precisi e concordanti dimostrativi del suo coinvolgimento, non desumibili dal rapporto di parentela che lega il ricorrente con la sorella, peraltro di natura pessima, con la conseguenza che, per un verso, non era possibile desumere dalla mera partecipazione all'asta che ciò avvenisse e fosse in linea con il progetto estorsivo intentato da altri e, per altro, che fosse dunque possibile ravvisare un "unico centro di interessi" al quale riferire le telefonate minacciose; peraltro due delle telefonate anonime ricevute dalla persona offesa, rispettivamente il 19 agosto ed il 4 settembre, provenivano da località diverse da quella in cui si trovava il ricorrente a quel momento. Né infine potevano valorizzarsi quali elementi di intraneità concorsuale a carico dell'imputato: l'aver partecipato all'asta, essendosi questa svolta regolarmente; l'aver chiesto al geometra, incaricato dal Villa di verificare se i proprietari dell'immobile fossero intenzionati effettivamente a rientrarne in possesso, spiegazioni sulle ragioni per cui il Villa avesse ugualmente deciso di partecipare all'asta, trattandosi di richiesta lecita e dovuta alla sua qualità di partecipante alla procedura di esecuzione immobiliare per conto della famiglia; la partecipazione alla successiva asta - conseguente alla rinuncia del Villa a versare il prezzo - della madre del ricorrente, da ascrivere al dichiarato (nonché noto e lecito) intento di far tornare legittimamente il bene nelle disponibilità di famiglia. Era, poi, ravvisabile il travisamento della prova laddove la Corte territoriale aveva ritenuto inverosimile

la giustificazione offerta dall'imputato in merito alle ragioni della proposta di incontrare il Villa a Pavia – da iscriversi all'intento di discutere della rimozione di due casotti di legno che si trovavano sul terreno di pertinenza dell'immobile – tratta erroneamente dal fatto che il ricorrente aveva già manifestato "con veemenza" la sua intenzione di riottenere l'immobile nei suoi colloqui con il Monsellato ed il Corvino, colloquio con quest'ultimo mai avvenuto e tantomeno svoltosi con veemenza con il Monsellato.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza di tale fattispecie criminosa a carico dell'imputato. Richiamate, sul punto, le censure già spiegate in ordine al difetto di elementi rivelatori di un coinvolgimento del medesimo nella vicenda illecita e, dunque, a maggior ragione, nel delitto di turbata libertà degli incanti, se ne evidenzia l'insussistenza, tenuto conto che le condotte asseritamente illecite sarebbero state poste in essere successivamente all'aggiudicazione e, dunque, al di fuori dell'alveo della tutela penale che attiene al momento partecipativo dell'asta, ossia alla "gara" strettamente intesa (quale libera competizione tra più soggetti in vista dell'aggiudicazione di un bene), rendendo quindi irrilevanti gli eventuali interventi turbativi successivi all'aggiudicazione. Né sul punto poteva convenirsi con le conclusioni cui era giunta la Corte territoriale, la quale aveva distinto tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, trattandosi di due fasi non riconducibili entrambe all'interno di una "gara" in atto.

2.3. Con il terzo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante il ricorrente sia incensurato ed abbia, in ipotesi, svolto un ruolo marginale nella vicenda. Né poteva ergersi a motivo ostativo la circostanza che l'imputato avesse tenuto un atteggiamento "non collaborativo", affermazione generica e, peraltro, laddove riferibile alla mancata confessione, in violazione dell'esercizio del diritto di difesa.

3. Posizione Calzolaro Vito

3.1 Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'individuazione dell'imputato come responsabile dei reati ascritti per erronea valutazione del quadro indiziario (travisamento della prova ed omessa applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio), nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 629 e 353 cod. pen. Al riguardo, evidenzia come il quadro probatorio a carico dell'imputato sia stato ravvisato dalla Corte territoriale in "tre nuclei tematici" privi, in realtà, di valenza

significativa. In particolare, quanto agli episodi riferiti dal geometra dell'aggiudicatario (il Monsellato) - secondo cui il ricorrente, dopo l'aggiudicazione, insieme al Leo Giacomo, si sarebbe arrabbiato chiedendo le ragioni per le quali non aveva avvertito il Villa di un loro interesse all'acquisto dell'immobile, nonché gli avrebbe chiesto di contattare la persona offesa per rappresentargli il dispiacere della famiglia Leo per l'aggiudicazione e chiedergli se fosse disponibile a rinunciare all'acquisto - questi evidenziavano soltanto l'interesse della famiglia Leo a rientrare in possesso del bene. Ininfluyente, poiché avulsa dal contesto, era poi la telefonata che l'imputato avrebbe fatto al cancelliere del giudice titolare della procedura esecutiva, in quanto "nulla più che uno sfogo del Calzolaro preoccupato per l'incolumità della moglie di fronte ad una situazione che ai suoi occhi (profani rispetto alle dinamiche dell'esecuzione civile) si faceva sempre più intricata". Gli elementi raccolti a carico del ricorrente dimostravano soltanto un interesse a partecipare alla procedura esecutiva da un lato e l'esistenza di una tensione nel perdere l'immobile dall'altro, ma nulla più. Né decisivo a suo carico era che le telefonate minatorie fossero state effettuate da cabine che si trovavano in zone ove veniva agganciata la cella del telefono mobile della moglie, difettando, in tale caso, una prova anche logica di corresponsabilità, a fronte inoltre del coinvolgimento iniziale nell'indagine di altro soggetto, individuato come uno dei possibili autori delle telefonate minacciose, poi assolto.

3.2. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 629 e 353 cod. pen., nonché la mancanza parziale della motivazione con riferimento all'operatività o meno del principio di specialità. Sussisterebbe, infatti, un rapporto di specialità tra la turbativa d'asta e l'estorsione (chiaro il riferimento al ricorso della violenza e della minaccia), potendosi comprendere nella prima un insieme di condotte astrattamente rientranti nell'alveo della seconda, sottoposte e da sottoporsi però ad un trattamento sanzionatorio più lieve ex art. 15 cod. pen. in conseguenza dell'assorbimento operante in favore della prima fattispecie. In conformità ai principi espressi a Sezioni unite (sent. n. 1235 del 20/10/2010, Giordano) e ricavabili anche dai pronunciamenti della Grande Camera della Corte EDU (Zolotukhin c. Russia del 10/2/2009) che privilegiano un approccio rigidamente basato sulla struttura della fattispecie, le prime, e sull'identità degli atti materiali, la seconda, ritenendo non decisivo l'argomento distintivo che fa leva sulla diversità del bene giuridico tutelato, il giudice di appello avrebbe dovuto escludere un'ipotesi di concorso formale tra le due fattispecie. Né decisivo era il

richiamo al concetto di specialità bilaterale tra i due reati in discorso, meramente evocato dalla Corte territoriale, privo di motivazione nel dettaglio.

3.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen. e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione riguardo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Posto che la Corte territoriale ha negato la concessione di tali attenuanti sulla base del fatto che l'immobile, dopo la rinuncia del Villa, era stato aggiudicato alla madre della Leo Daniela, evidenzia come risulti del tutto indimostrato che tale successiva aggiudicazione sia dovuta all'intervento del ricorrente, ovvero che questi ne abbia tratto beneficio o vi sia andato ad abitare. Né valenza ostativa poteva attribuirsi ad un precedente datato nel tempo per un fatto bagatellare (assunzione di manodopera irregolare) ed "evidentemente altro rispetto ai fatti per cui è processo".

3.4. Con il quarto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali regolatrici della competenza per territorio (artt. 8 e 9 cod. proc. pen.), tenuto conto che, nel caso in esame, gli eventi consumativi del reato di estorsione, ossia l'ingiusta *locupletatio* (possibilità per la famiglia Leo di acquistare l'immobile) e la *deminutio patrimonii* (rinuncia del Villa a perfezionare l'acquisto dell'immobile) si sono verificati in luoghi differenti (Pavia e la provincia di Lecce), con conseguente impossibilità di applicare la regola di cui all'art. 8 del codice di rito, in favore di quella residuale del luogo di iscrizione della notizia di reato di cui al successivo art. 9. Essendo tale iscrizione stata effettuata in Pavia, ne consegue l'incompetenza del Tribunale di Lecce che ha pronunciato la condanna.

4. Posizione Leo Daniela.

4.1. Con il primo motivo deduce la manifesta illogicità della sentenza in relazione all'individuazione dell'imputata come responsabile in concorso dei reati ascritti per erronea valutazione del quadro indiziario (I), nonché erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 629 e 353 cod. pen. (II). Non sarebbe ravvisabile l'estorsione in mancanza di una effettiva coartazione della volontà del Villa, nonché della consapevolezza da parte della ricorrente di porre in essere, con le richieste modalità di legge, un comportamento volto ad assicurarle un "tornaconto ingiusto", con la cognizione di agire in modo illegittimo. Né sussistevano validi elementi di prova in senso diretto e conclusivo del coinvolgimento dell'imputata, non desumibili dal fatto che il suo cellulare fosse stato agganciato nell'epoca delle chiamate minacciose in celle allocate peraltro ad una notevole distanza (rispettivamente a 40 e 10 Km), elemento non univoco, ovvero dall'interesse nutrito nella vicenda, dato non

decisivo in ragione del fatto che ella era la proprietaria del bene esecutato e dunque era logico che agisse per salvare l'immobile e che non avesse dissuaso la madre dal partecipare alla successiva asta tenutasi a seguito della rinuncia del Villa (al quale si deve avere preso l'iniziativa di contattare i Calzolaro-Leo), quale aggiudicatario provvisorio.

4.2. Con il secondo motivo (III) deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 15, 629 e 353 cod. pen., nonché la mancanza parziale della motivazione con riferimento all'operatività o meno del principio di specialità. La doglianza si fonda sulle medesime argomentazioni spese nel punto 3.3. a proposito del coimputato Calzolaro.

4.3. Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione delle legge penale in relazione all'art. 62 *bis* cod. pen. (IV) e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione riguardo la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (V). Posto che la Corte territoriale ha negato la concessione di tali attenuanti sulla base del fatto che l'immobile, dopo la rinuncia del Villa, era stato aggiudicato alla madre della Leo Daniela, evidenzia come risulti del tutto indimostrato che tale successiva aggiudicazione sia dovuta all'intervento della ricorrente, ovvero che questa ne abbia tratto beneficio o vi sia andata ad abitare.

4.4. Con il quarto motivo deduce "l'errata applicazione della legge penale ex art. 606 co. I lett. B) c.p.p. in relazione agli artt. 15, 614 e 628, comma 3 n. 3 *bis* c.p.". Nel caso in esame, la consumazione, ossia l'ingiusta *locupletatio* (possibilità per la famiglia Leo di acquistare l'immobile) e la *deminutio patrimonii* (rinuncia del Villa a perfezionare l'acquisto dell'immobile) si sono verificate in luoghi differenti (Pavia e la provincia di Lecce), con conseguente impossibilità di applicare la regola di cui all'art. 8 cod. proc. pen., in favore di quella residuale del luogo di iscrizione della notizia di reato di cui al successivo art. 9 e, dunque, del Tribunale di Pavia, con conseguente incompetenza del Tribunale di Lecce che ha pronunciato la condanna.

4.5. Con il quinto motivo, rubricato "Sul concorso in fine", lamenta l'assenza di chiari elementi dimostrativi del concorso di reati e, in particolare, dell'apporto causale che l'imputata avrebbe fornito, non sufficientemente ravvisabile nel supposto interesse che avrebbe mosso i coniugi a riacquistare l'immobile esecutato, né nella telefonata minacciosa che il Calzolaro Vito aveva mosso al delegato del Tribunale, del tutto avulsa dai fatti del processo. Né, infine, erano state tenute nel debito conto le dichiarazioni della madre dell'imputata sulle reali ragioni che l'avevano spinta ad acquistare poi l'immobile

alla nuova asta, che deporrebbero nel senso dell'esclusione di qualsiasi intento estorsivo perseguito in precedenza dagli altri familiari.

4.6. Con ulteriore motivo di ricorso, depositato il 13/9/2016, deduce l'inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello preso in considerazione, quale elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, un reato oggetto di decreto penale di condanna, ormai estinto per decorso del termine di cui alla suddetta disposizione del codice di rito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Posizione Leo Giacomo, Calzolaro Vito e Leo Daniela.

5.1. I motivi di ricorso, comunemente volti ad evidenziare manifeste illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati ascritti sono manifestamente infondati.

Al riguardo, va anzitutto evidenziato che, a fronte di una ricostruzione della vicenda illecita che accomuna, in punto di valutazione della gravità indiziaria, le condotte poste in essere da ciascun imputato verso l'unico e comune obiettivo di conservare nella disponibilità della debitrice esecutata (la Leo Daniela) l'immobile oggetto della procedura esecutiva, i ricorrenti hanno finito per estrapolare dal complessivo contenuto motivazionale dell'atto processuale meri stralci e singoli brani di prove strettamente riferibili alla posizione del loro difeso al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori. Le relative doglianze, di conseguenza, risultano solo parzialmente essersi confrontate con il tema fondamentale di prova introdotto dai giudici di merito e ravvisato nell'elemento logico costituito dall'esistenza di un comune interesse che muoveva e legava tutti i ricorrenti verso l'unico e comune obiettivo avuto di mira, costituito dal rientrare in possesso dell'appartamento esecutato, finalità realizzata con il contributo causale di ciascun imputato nell'ambito delle diverse fasi che hanno caratterizzato la procedura esecutiva. Trattasi di un tema di prova dirimente che giustifica, sul piano logico, le conclusioni alle quali sono pervenuti entrambi i giudici di merito, che si fondano su un corretto apprezzamento dei molteplici indizi emersi e della concatenazione logica delle diverse condotte poste in essere dai protagonisti della vicenda, nell'ambito di un quadro fattuale di carattere convergente e convincente.

Pertanto, la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, ha anche smentito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ipotesi alternative

introdotte dalle difese degli imputati a sostegno della loro estraneità ai reati contestati che, dunque, sono rimaste al livello di mere congetture. Ed è proprio l'inverosimiglianza delle rispettive tesi difensive - che la Corte si è premunita di passare in rassegna - che avvalorata la logicità del ragionamento svolto dai giudici di merito e la coerenza della lettura che si è data alla vicenda, che lega in un unico filo conduttore le minacce - profferite anche da un interlocutore anonimo - ricevute dal Villa affinché recedesse dall'aggiudicazione dell'immobile, alla condotta iniziale del Leo Giacomo, che agisce nella procedura esecutiva quale prestanome della sorella, sollecitando poi l'aggiudicatario a rinunciare materialmente al trasferimento del bene; al Calzolaro Vito, che si ingerisce nelle stesse quale marito della Leo Daniela, debitrice esecutata, arrivando anche a minacciare l'ausiliario nominato dal Tribunale per la gestione delle procedure di vendita; alla stessa Leo Daniela, individuata quale autrice materiale di parte delle telefonate "mute" e minacciose ricevute sul telefono della persona offesa, Villa Antonio, nei giorni immediatamente precedenti la scadenza del primo termine previsto per il pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile.

Infatti, si è anzitutto ricostruita la peculiare progressione cronologica degli accadimenti che lega tutte le condotte poste in essere dagli imputati successivamente all'aggiudicazione provvisoria, causalmente volte a realizzare l'unico obiettivo di far rientrare in possesso dell'immobile la debitrice esecutata. Quanto al Leo Giacomo, si è evidenziato come le telefonate anonime giungono alla persona offesa poco tempo dopo i primi e pressanti contatti avuti proprio con questo imputato, dopo le sue esplicite manifestazioni di disappunto, le sue insistenti richieste di un incontro di persona e le allusive richieste di recarsi all'incontro da solo e senza registratore. Quanto agli altri due imputati, si è sottolineato come gli aspetti economici sottesi alla procedura esecutiva derivassero da debiti contratti dalla società proprio da costoro rappresentata e, quanto al ruolo da ciascuno svolto, come il primo abbia accompagnato il Leo Giacomo dal geometra della persona offesa per rimproverarlo di non avere comunicato al Villa che la loro famiglia era interessata a rientrare in possesso dei beni pignorati - con modalità evidentemente diverse dal regolare adempimento delle obbligazioni pecuniarie che avevano portato all'avvio delle procedure esecutive e di come abbia formulato minacce esplicite all'ausiliario nominato dal Tribunale di Lecce in relazione alla vicenda e alla moglie Daniela Leo. Questi, inoltre, risulta indicato come colui che avrebbe dovuto accompagnare lo stesso Leo Giacomo all'incontro "chiarificatore" con il Villa, al quale quest'ultimo si sarebbe dovuto presentare da solo e senza registratore. Quanto, poi, alla

seconda, è stata evidenziata la sua qualità di debitrice esecutata e persona per conto della quale l'estorsione venne realizzata e quale utilizzatrice delle utenze telefoniche che agganciarono le celle in prossimità dei luoghi oltre dove vennero effettuate le telefonate "mute" e/o minacciose al Villa.

Poi, si è evidenziato come i riferimenti espliciti che gli anonimi interlocutori, nel rivolgere al Villa le minacce, fecero al centro di interessi per il quale agivano (*un amico della famiglia*) e la sospetta conoscenza che costoro avevano di aspetti della procedura esecutiva e dei soggetti che vi erano coinvolti fossero chiaramente sintomatici della vicinanza tra chi effettuò materialmente quelle telefonate e chi aveva partecipato all'asta ed aveva contezza delle vicende sottese alla procedura (il prezzo di aggiudicazione provvisoria del bene, le spese della procedura che l'aggiudicatario avrebbe dovuto versare unitamente al prezzo, il nome ed il recapito telefonico, sia fisso che mobile, della persona offesa e la sua professione). Al processo, infatti, non è emerso alcun elemento che dimostri come - oltre al nucleo familiare degli imputati - vi fosse qualcun altro interessato a far desistere l'aggiudicatario provvisorio dal versamento del restante prezzo e, dunque, a cui riferire, in ipotesi, la condotta criminosa. Al riguardo, si è puntualmente precisato come le prime due aste fossero andate deserte, come i successivi rilanci in quella vinta dal Villa provenissero solo dal Leo Giacomo e come l'immobile alla fine risulti aggiudicato alla madre della Leo - peraltro con modalità chiaramente "sospette", avendo la parte interessata agito a mezzo di procuratore "per persona da nominare", così celando chi fosse il centro di interessi a cui ricondurre l'ipotetico acquisto - e, dunque, a quel contesto familiare.

Di conseguenza, nessuna incongruenza logica è ravvisabile nel percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che hanno ricondotto ad unità valutativa i diversi comportamenti posti in essere da ciascun imputato. Con riferimento al caso di processo indiziario, nel quale cioè il materiale di prova è costituito da elementi in se stessi certi, ma idonei, se esaminati isolatamente, a fornire solo la probabilità più o meno elevata della sussistenza del fatto da accertare, questa Corte ha affermato che il giudice può fondare il proprio convincimento di responsabilità anche sulla loro concatenazione logica, dalla quale risulti che il complesso degli indizi possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 1, n. 978 del 12/10/1982, dep. 3/02/1983, Rv. 157266).

Né l'elemento "alternativo" alla esclusiva riferibilità alla famiglia Leo (nelle persone degli imputati) del delitto estorsivo può trarsi, per come paventato nei

ricorsi, dal fatto che alcune delle telefonate anonime giunte sul telefono della persona offesa – e volte a farla rinunciare all'acquisto della casa – provenissero da un soggetto con numerosi e gravi precedenti penali anche per reati di criminalità organizzata, posto che, per come precisato dalla Corte territoriale, questi, in una delle telefonate, si presentò come amico della famiglia (Leo), evidenziando al Villa che l'eventuale riacquisto dell'immobile non sarebbe potuto avvenire se non ad un prezzo di molto inferiore a quello di aggiudicazione. Quest'ultima circostanza è idonea a rivelare l'intraneità dell'interlocutore rispetto al centro di interesse riferibile unicamente agli imputati, in quanto la "contrattazione" sul prezzo di riacquisto ne rivela la chiara qualità di "mandatario". Nessuna fonte ulteriore esterna di intrusione è stata dunque ravvisata, né questa può processualmente individuarsi nell'interesse generale della criminalità sulle procedure esecutive, trattandosi di mero assunto a carattere del tutto generico che si riduce, semmai, a mera voce corrente nel pubblico come tale priva di qualsiasi valenza probatoria.

Ma il percorso logico-valutativo seguito dai giudici di merito risulta anche rafforzato dalla inverosimiglianza delle giustificazioni difensive di carattere alternativo prospettate dagli imputati di cui si è dato conto nella sentenza impugnata. Si è infatti escluso che i contatti da questi successivamente avuti con il Villa e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella procedura esecutiva (l'ausiliario del Tribunale ed il geometra incaricato dall'aggiudicatario) fossero ascrivibili alle normali necessità legate alle problematiche conseguenti alla prossima esecuzione del trasferimento coattivo del bene e, dunque, giustificabili.

Puntualmente smentite risultano anche le ulteriori giustificazioni offerte dal Leo, tanto con riguardo alle ragioni che lo indussero a prendere contatti sia con il geometra della persona offesa che con lo stesso Villa (vedi pagg. 10-13) che in relazione al manifestato distacco dalla vicenda dopo che quest'ultimo aveva ricevuto le prime chiamate a contenuto estorsivo. Con riferimento proprio a tale ultimo profilo, non va sottaciuto come l'intervento del Leo successivamente alla conclusione dell'asta sia chiaramente *contra ius*. Egli, infatti, non aveva alcun titolo per interloquire con l'aggiudicatario e se ciò avvenne fu proprio per costringere il Villa a rinunciare all'aggiudicazione dell'immobile. E ciò viene coerentemente ricavato dai giudici di merito proprio dal fatto che, nel momento in cui l'imputato decide di far saltare l'incontro fissato a Pavia con la persona offesa (da lui stesso organizzato e fissato con inusitata insistenza), le rammenta che aveva commesso l'errore di aggiudicarsi l'immobile e che quindi doveva rimediare. Tali espressioni danno logicamente conto di quello che fosse il reale

intento dell'intervento del Leo nella procedura esecutiva e si legano anche a quei profili di intimidazione implicita che lo stesso imputato insinua nella mente del Villa allorché gli rammenta l'esistenza in Puglia di organizzazioni criminali dedite ad attività illecite e che agiscono nell'ambito delle procedure esecutive, aggiungendo, inoltre, a corredo della verosimiglianza della circostanza di essere stato anche lui vittima di richieste illecite (che non risultano però essere state al contempo denunciate). Questa Corte ha, infatti, più volte affermato il principio che la minaccia nel delitto di estorsione può essere anche implicita e come sia integrata anche dal riferimento ad organizzazioni criminali che inquinano zone del territorio o lo svolgimento di attività commerciali (Sez. 2, n. 32 del 30/11/2016, Rv. 268759; Sez. 2, n. 19724 del 20/5/2010, Rv. 247117).

Del tutto inverosimili, poi, risultano le giustificazioni che, di quei contatti e colloqui con il Villa, il ricorrente Leo Giacomo fornisce, soprattutto allorché arriva persino a ricondurre a indimostrati ed inesistenti rapporti amicali o confidenziali con la persona offesa – la quale ha invece presentato denuncia e si è costituita parte civile contro gli imputati – le insistenti richieste volte a rinunciare all'aggiudicazione e nel cui ambito si collocherebbe anche quella di non portarsi un registratore al loro incontro, richiesta che non risulta trovare il benché minimo riscontro in qualsiasi tipo di prassi comportamentale improntata a canoni che non siano quelli di evitare che l'interlocutore registri affermazioni di carattere compromettente per chi a tale simposio deve partecipare.

Parimenti è a dirsi con riferimento alle censure mosse dagli altri due imputati e volte, quanto al Calzolaro, a "ridimensionare" gli "interventi" operati sul geometra della persona offesa e sul cancelliere delegato del Tribunale, che la Corte territoriale, proprio in ragione di una lettura complessiva della vicenda, esclude possano riferirsi ad episodici momenti di "sfogo" ascrivibili all'esito negativo della pendenza delle procedure esecutive, riconducendole più propriamente a sintomatiche manifestazioni di una previa intesa concorsuale; e quanto alla Leo ad escludere sia l'elemento soggettivo che la valenza del suo apporto causale, in ragione non solo della posizione di debitrice esecutata ma anche di persona direttamente coinvolta nell'agire illecito. Di conseguenza, lungi dal profilarsi alcun travisamento della prova sul punto, risulta corretto il giudizio negativo espresso dalla Corte territoriale in punto di esclusione della credibilità della versione difensiva resa da tutti gli imputati.

In conclusione, i profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione fatti valere complessivamente dagli imputati, più che attenere alla struttura argomentativa della decisione, finiscono per riferirsi alla verità degli enunciati e,

dunque, a profili estranei al giudizio di legittimità. Molte delle censure svolte, infatti, finiscono per riproporre alla Corte una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono difatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito (Sez. Un., n. 12 del 31/5/2000, Rv. 216260). Resta, quindi, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, Rv. 234910). Nel caso in esame non si rinvencono manifeste illogicità nel ragionamento esposto dai giudici della Corte d'appello, in quanto esso risponde ai parametri sopra indicati e risulta, pertanto, tale da sottrarsi al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 23568 del 4/5/2016, *n.m.*).

5.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la configurabilità del reato di cui all'art. 353 cod. pen. essendo le condotte contestate intervenute successivamente alla chiusura dell'asta e dovendosi, pertanto, ritenere le stesse un *post factum* non punibile. Al riguardo, correttamente la Corte territoriale ha osservato come l'utilizzo del termine "gara" in luogo di "asta" nella disposizione di cui all'art. 353 cod. pen. sia chiaramente indicativo dell'intenzione del legislatore di sanzionare non solo le turbative materiali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte tipiche che si inseriscono nell'ambito della procedura, falsandone l'esito. Trattandosi, invero, di una fattispecie a formazione progressiva che si sviluppa attraverso la creazione di un vincolo di indisponibilità, e procede, mediante l'indizione della gara, con l'aggiudicazione provvisoria del bene a seguito della formulazione delle offerte (e il successivo ed eventuale incanto) e la successiva vendita, che sostanzia e perfeziona la vicenda traslativa, è proprio alla vendita definitiva che deve aversi riguardo per determinare il confine giuridico della "gara" tipizzata dalla norma. Ciò, del resto, è confermato dalle stesse disposizioni del codice di procedura civile, che riconducono sotto un unico alveo le disposizioni relative all'incanto, all'aggiudicazione provvisoria, nonché alla successiva assegnazione definitiva (condizionata a diversi adempimenti), separandone, invece, solo la fase relativa alle operazioni di vendita. Ulteriore conferma deriva anche dal fatto che le eventuali opposizioni all'aggiudicazione di un bene oggetto di una procedura esecutiva immobiliare possono essere fatte valere, salvo la prova della collusione del debitore con l'aggiudicatario, sino al perfezionamento della vicenda

traslativa, vale a dire sino alla vendita del bene, momento giuridico-temporale successivo all'aggiudicazione provvisoria che si conclama nell'emissione da parte del giudice dell'esecuzione del decreto di trasferimento dell'immobile dal debitore esecutato all'aggiudicatario definitivo. Del resto, ridurre l'ambito applicativo della disposizione in esame al solo momento dell'asta significherebbe vanificare le finalità di tutela perseguite dal legislatore, che non possono ricondursi esclusivamente alla protezione del momento in cui vengono effettuate le offerte, ma pervadono l'intera procedura di vendita e assegnazione, ove è prevalente l'interesse di carattere pubblicistico volto alla soddisfazione dei crediti nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum* (al fine di realizzare compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 cod. civ.), alla tutela della certezza del diritto e ad assicurare l'utilità sociale.

5.3. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso in tema di attenuanti generiche.

5.3.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, a fronte della mancata indicazione di elementi positivi, risulta avere individuato la valenza ostativa alla invocata concessione anche in forza di altri elementi rispetto a quelli censurati nel ricorso, ossia l'evidente gravità dei fatti e delle motivazioni prettamente economiche ed utilitaristiche che hanno determinato l'agire degli imputati, nonché il rilevante danno arrecato alla persona offesa. Trattasi, all'evenienza, di circostanze attinenti sia alla gravità del reato che alla personalità del colpevole che rendono congruo il giudizio negativo espresso dal giudice del merito che risulta, dunque, incensurabile in sede di legittimità.

5.3.2. Peraltro, con riferimento all'espresso disvalore attinente al comportamento processuale "non collaborativo" posto in essere dal ricorrente, se è incontestabile che l'imputato non è perseguibile per il mendacio, ciò non equivale a valutare in modo asettico la condotta processuale che pervada e

“neutralizzi” tutti gli aspetti di valutazione che il giudice può e deve compiere ai fini dello scrutinio sulla condotta processuale serbata dall'imputato anche agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. In altri termini, se l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato – a differenza di altri ordinamenti che al contrario prevedono la garanzia del *nemo tenetur*, ma l'obbligo, ove si scelga la via della dichiarazione, di affermare il vero - ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti ad ogni effetto giuridico. Non è un caso, d'altra, parte, che la giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo consolidata nell'affermare come anche agli effetti del sindacato sulla prova l'alibi falso (e non semplicemente fallito) può essere valutato come elemento indiziario a carico dello stesso dichiarante (*ex multis* Sez. 1, n. 18118 dell'11/2/2014, Rv. 261993; quale elemento ostativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068). In ciò dimostrando come sia lo stesso *ordo iudiciorum* a legittimare in termini di disfavore la valutazione delle false dichiarazioni di chi rivesta una posizione soggettiva diversa dal testimone. Ne consegue, pertanto, che nessun profilo di illogicità della motivazione della sentenza impugnata è ravvisabile sul punto.

6. Posizione Calzolaro Vito

6.1. Le censure in punto di affermazione della penale responsabilità sono manifestamente infondate. Vedi *supra* 5.1.

6.2. Infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce l'esistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di estorsione e la turbativa d'asta. Al riguardo, ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento secondo cui tali delitti possono anche concorrere formalmente, in quanto le due norme hanno diversa obiettività giuridica, tutelando la prima il patrimonio, attraverso la repressione di atti diretti a coartare la libertà di autodeterminazione del soggetto negli atti di disposizione patrimoniale, e la seconda la libera formazione delle offerte nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (Sez. 2, n. 45625 del 25/9/2003, Rv. 227157; Sez. 2, n. 12266 del 27/2/2008, Rv. 239753; Sez. 2, n. 11979 del 17/2/2017, dep. 13/3/2017, *n.m.*), nonché in considerazione della profonda divergenza strutturale che connota le due fattispecie.

In tale contesto, appare essere dunque isolata la pronuncia evocata dal ricorrente, secondo la quale, sul presupposto che il reato di cui all'art. 353 cod. pen. avrebbe natura plurioffensiva - tutelando la norma non solo la libertà di partecipazione alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della

maggiorazione delle offerte -, in base al principio di specialità espresso dall'art. 15 cod. pen., tale delitto non potrebbe concorrere con quello di estorsione, con la conseguenza che quest'ultimo dovrebbe ritenersi "assorbito" nel primo (Sez. 6, n. 19607 del 3/3/2004, Rv. 228964). Tale assunto non può essere condiviso. È noto, al riguardo, come in tema di concorso apparente di norme si sia venuta ad affermare, in dottrina ed in giurisprudenza, un'impostazione di tipo teleologico, che assegna all'interesse protetto dalle norme convergenti un ruolo fondamentale, al punto che, secondo alcuni, la locuzione "stessa materia" - che qualifica l'operatività del principio sancito dall'art. 15 cod. pen. - dovrebbe essere interpretata alla stregua di identità del bene giuridico (in tal senso, Sez. 3, n. 3539 del 20/11/2015 - dep. 27/01/2016 - Rv. 266133; Sez. 6, n. 7516 del 26/05/1998, Rv. 211250). Ne consegue che potrebbe porsi un problema di concorso apparente di norme e, dunque, di necessaria applicazione del principio di specialità, solo tra disposizioni che tutelino lo stesso bene: il che - si è sottolineato - presuppone, peraltro, che tra le norme sussista un rapporto di specialità cosiddetta "unilaterale", vale a dire che una delle due disposizioni contenga in sé tutti gli elementi dell'altra, più un *quid pluris* "specializzante" (il paradigma del bene protetto, come fulcro del regime del concorso apparente di norme, è di gran lunga prevalente nella giurisprudenza di questa Corte: v., fra le altre, Sez. un., n. 9568 del 21/04/1995, Rv. 202011; Sez. un., n. 119, 28/10/1997, dep. 8/1/1998, Rv. 209126rv.). La validità dell'applicazione del criterio di specialità si stempera, tuttavia, nelle ipotesi in cui, facendo leva su un'analisi strutturale delle fattispecie poste a raffronto, sia dato registrare fra le stesse un rapporto di specialità bilaterale o reciproca, tanto per specificazione che per aggiunta, dando vita ad un fenomeno di "cerchi intersecantisi" di previsioni precettive, tra le quali potrebbe intravedersi un rapporto di correlazione "gerarchica", dissolvibile in funzione dei criteri di sussidiarietà, di consunzione o di assorbimento. In tale prospettiva, svalutandosi il rilievo della diversità strutturale, in dottrina ed in parte della giurisprudenza (Sez. 1, n. 5189 del 18/03/1996, Rv. 204666) si è affermata, quale *ratio* e fondamento della disciplina del concorso apparente di norme, l'esistenza, nel sistema, di un principio di *ne bis in idem* sostanziale, secondo il quale, in tutte le ipotesi di concorso di norme - pur se astrattamente diverse per struttura - sarebbe inibito porre a carico dell'agente lo stesso fatto più di una volta, qualora l'intero disvalore sia compiutamente assorbito da una delle varie fattispecie in ipotesi concorrenti. Tuttavia, come si è di recente osservato, i criteri di assorbimento e di consunzione sarebbero privi di base normativa, giacché la clausola di riserva

che compare quale ultimo inciso nell'art. 15 cod. pen. consente l'applicazione della norma generale in luogo di quella speciale, considerata sussidiaria, ma soltanto nelle ipotesi espressamente previste: si tratterebbe, dunque, di una norma derogatoria, di stretta interpretazione, e non certo evocabile come "esempio" di un principio generale alternativo rispetto a quello di specialità. Inoltre, si è pure sottolineato, i giudizi di valore che i criteri di assorbimento e consunzione richiederebbero si pongono tendenzialmente in contrasto con le esigenze di determinatezza e tassatività cui l'intero sistema penale deve ispirarsi; mentre i profili di "discrezionalità" che possono caratterizzare, nel quadro del criterio di specialità, l'attività di selezione degli elementi da considerare rilevanti per la comparazione delle fattispecie - in particolare, nelle ipotesi di specialità per aggiunta - si collocano pur sempre nell'alveo di una "attività interpretativa, che costringe nell'ambito degli elementi strutturali delle fattispecie la inevitabile componente valutativa del raffronto, anziché rimuoverla o lasciarla priva di criteri davvero controllabili". Un'opzione, questa, evidentemente preferibile rispetto a quella che fa leva sui criteri di assorbimento e di consunzione, considerato che gli stessi "esigono scelte prive di riferimenti normativi certi, appunto perché dichiaratamente prescindono dalla struttura delle fattispecie" (Sez. un, n. 47164 del 20/12/2005, Rv. 232302). L'analisi strutturale e teleologica delle figure delittuose che vengono qui in discorso assume, pertanto, rilievo dirimente. Quanto all'interesse tutelato, e come già si è fatto cenno, è ricorrente in giurisprudenza l'assunto secondo il quale l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 353 cod. pen. - fatto palese anche dalla collocazione della norma - è rappresentato dall'interesse della pubblica amministrazione a che la gara, che deve precedere la stipulazione di un contratto dal quale deriva una entrata oppure una spesa, si svolga nella più ampia libertà e regolarmente sotto ogni aspetto, poiché soltanto da una competizione nella quale le leggi economiche abbiano potuto agire e spiegare ogni loro effetto possono essere indicate le condizioni per una contrattazione giusta e conveniente (Sez. 6, n. 487 del 28/10/1974, Rv. 129058). Al riguardo, si è recentemente evidenziato come nell'ambito della procedura di vendita forzata sia prevalente l'interesse di carattere pubblicistico, passando la tutela dei diritti attraverso un'attività sostitutiva, autoritativa e, talvolta, coercitiva, ma sempre intrusiva nella sfera patrimoniale e di libertà dell'esecutato. E ciò in ragione degli stessi obiettivi avuti di mira, di cui s'è in parte detto poc'anzi: la soddisfazione dei crediti nell'ottica del rispetto della *par condicio creditorum* (al fine di realizzare compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore

di cui all'art. 2740 cod. civ.), la certezza del diritto e l'utilità sociale. Ma la valenza pubblicistica si coglie, altresì, anche con riguardo alla vendita forzata, la quale, lungi dall'essere un negozio di diritto privato in cui il creditore agisce come una sorta di mandatario *ex lege* del debitore, è diretta espressione di un potere dello Stato, esercitato tramite l'organo giurisdizionale, finalizzato ad un effetto traslativo che non si riconduce allo scambio dei consensi, ma ad una serie di atti (incluso il pagamento finale del prezzo) che appartengono al procedimento (Sez. 2, n. 11979 del 17/2/2017, *n.m.*). In una prospettiva peraltro più "matura" e volta a mettere in risalto la garanzia che la norma mira ad apprestare anche per il normale gioco della concorrenza (Sez. 6, n. 8443 dell'8/05/1998 Rv 212224), è senz'altro da condividere l'assunto secondo il quale il bene protetto dall'art. 353 cod. pen. è rappresentato non soltanto dalla libertà di partecipazione alle gare nei pubblici appalti o nelle licitazioni private, ma anche dalla libertà di chi vi partecipa di influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte (Sez. 6, Sentenza n. 4293 del 19/01/2000, Rv. 220515). Il tutto secondo una linea volta a privilegiare il valore della *par condicio*, insito in qualsiasi procedimento di tipo concorsuale. Da tutto ciò, la diffusa affermazione che tende ad inquadrare la fattispecie in esame tra i reati plurioffensivi, con connotazioni, anche, di plurilesività, proprio in considerazione della platea dei partecipanti alla gara, e delle posizioni soggettive qualificate che essi rivestono agli effetti dei diritti e degli interessi di cui sono portatori.

Fermo quanto appena osservato in punto di oggettività giuridica, l'impossibilità di ricondurre le fattispecie in esame nell'alveo di applicazione del concorso apparente di norme – e, per l'effetto, del criterio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. – emerge, d'altra parte, da un'analisi degli elementi costitutivi che ne determinano il perfezionarsi.

Al riguardo, si rileva come, se la turbativa d'asta si perfeziona attraverso una condotta di violenza o di minaccia, è evidente che si realizzi un rapporto di *genus ad speciem* rispetto alla "innominata" figura della violenza privata prevista dall'art. 610 cod. pen., posto che la prima comprende in sé tutti gli elementi della seconda, più elementi "specializzanti" che valgono ad escludere il concorso fra le norme. Ben diverso, è, invece, il rapporto tra il delitto di turbativa e quello di estorsione, il quale pur "contiene" in sé l'ipotesi generica della violenza privata.

L'estorsione, infatti, si caratterizza per una coartazione dell'altrui volontà con lo specifico fine del conseguimento di un ingiusto profitto, con altrui danno

patrimoniale: la differenza è pertanto evidente, sia per ciò che attiene all'elemento soggettivo, posto che quella finalità è del tutto estranea al reato di cui all'art. 353 cod. pen., connotato, invece, dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti, con l'uso dei mezzi indicati dalla stessa previsione normativa; sia perciò che attiene all'evento, posto che il reato di turbata libertà degli incanti (di pericolo) si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, si è impedita o turbata la gara, senza che occorra né la produzione di un danno, né il conseguimento di un profitto (Sez. 2, n. 13505 del 13/03/2008, Rv. 239794; Sez. 2, n. 4925 del 26/01/2006, Rv. 233346; Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997). La condotta che realizzi una estorsione, dunque, non può ritenersi "assorbita" nel reato di turbativa d'asta, né quest'ultimo può ritenersi "consumato" nel primo, diversi essendo i "perimetri" di offensività che le due previsioni, strutturalmente e teleologicamente non sovrapponibili, mirano a delineare. Ove, dunque, la condotta materiale e l'elemento soggettivo abbiano in concreto realizzato entrambi i "fatti" puniti dagli artt. 629 e 353 cod. pen., le relative previsioni concorrono fra loro, giacché soltanto in questo modo il diverso disvalore che le norme stesse esprimono ed intendono perseguire può dirsi integralmente "coperto". Del resto, la base di partenza del ragionamento in ordine al problema del c.d. *ne bis in idem* sostanziale, che è al fondo della delicata tematica del concorso apparente di norme, deve essere intravista nel "sostanziale" esaurimento del disvalore del fatto all'interno di una o più fattispecie incriminatrici che prendano in considerazione la integralità o singoli segmenti del fatto "incriminato". Come infatti ha messo recentemente in luce la recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera del 15/11/2016 A.e B. contro Norvegia (ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11), la possibilità di un concorrere sanzionatorio in capo allo stesso soggetto per il medesimo fatto è possibile proprio in funzione della tutela integrale dei valori coinvolti. Di tal che è ben possibile che in riferimento alla stessa condotta materiale – assunta a fondamento dell'*idem factum* – possano essere attrezzati meccanismi precettivi e sanzionatori complementari nei casi in cui gli stessi rappresentino presidi complementari l'uno all'altro proprio in vista della tutela di valori differenziati. Ed è appunto quanto accade nel caso di specie ove il disvalore della condotta estorsiva – alla quale si ripete non appartiene alcuna connotazione di carattere "pubblicistico" che invece è propria della fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen. – non è esaurito ed assorbito nel disvalore della condotta turbativa della libertà dell'incanto, rappresentando ciascuna delle due fattispecie momenti di tutela

differenti tanto da un punto di vista strutturale che funzionale e tali da porsi in chiave di complementarità reciproca.

Peraltro, depone nel senso dell'esclusione di profili di specialità o di assorbimento tra le due ipotesi di reato un ulteriore elemento di divergenza, tanto dal punto di vista strutturale, che nel loro atteggiarsi nella fattispecie concreta. Si fa riferimento, in particolare, alla prestazione patrimoniale che, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., rappresenta un elemento costitutivo del delitto di estorsione e che deve essere causalmente riconducibile alla minaccia e violenza realizzata dall'agente. Sicché, se la condotta intimidatoria (o la violenza), ove cagioni l'impedimento o la turbativa della gara, sarebbe tale da determinare il perfezionarsi del delitto di cui all'art. 353 cod. pen., per altro verso il reato di estorsione richiede, per la sua configurabilità, un *quid pluris* tra condotta ed evento, costituito da un atto di disposizione patrimoniale da parte del soggetto coartato nella propria libertà di autodeterminazione da cui poi scaturisce l'ingiusto profitto con altrui danno. Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, laddove la turbativa si è realizzata con la minaccia volta ad impedire all'aggiudicatario provvisorio di versare la restante parte del prezzo dell'immobile oggetto dell'asta, mentre l'estorsione ha richiesto l'ulteriore elemento legato al danno patrimoniale conseguente, consistente nella perdita della cauzione già versata, nonché nel risarcimento del danno dovuto alla procedura per il minor prezzo al quale il bene è stato poi venduto a seguito del nuovo incanto. Non appare pertanto dirimente ai fini della risoluzione della questione sollevata la recente pronuncia della Corte costituzionale invocata dal ricorrente (sent. n. 200 del 2016), la quale invece non ha affatto "sposato" una lettura dell'*idem factum*, pur assunto nella sola dimensione empirica, ristretto alla sola azione od omissione e, dunque, privo di quella necessaria addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi e non comprenda quindi anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, nonché – e soprattutto – l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. Né risulta altrettanto decisivo il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU (in particolare al caso Zolotoukhine c./ Russia Grande Camera del 10/2/2009) posto che, per come chiarito dallo stesso Giudice delle leggi, nessuna pronuncia reca l'affermazione che il fatto vada assunto ai fini del *ne bis in idem* con esclusivo riferimento all'azione od omissione dell'imputato, né, ovviamente, possono richiamarsi a tale riguardo quelle decisioni che attengono a reati di sola mera condotta (ipotesi che non ricorre affatto nel caso di specie). Di conseguenza, anche la presenza di un evento – come quello

verificatosi nel presente giudizio – purché recepito “con rigore nella sola dimensione materiale” risulta rispettosa dell’orientamento sovranazionale citati. Va, pertanto, escluso che nel caso in esame ci si trovi di fronte ad azioni punitive multiple che seppur non pretestuose ed esercitate nell’ambito dello stesso processo siano il frutto di una visione formale del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale e, dunque, tali da porre in “soggezione” l’individuo in forza di una valutazione della condotta-nesso causale-evento naturalistico, espressa alla stregua della sola dimensione astratta e/o giuridica.

6.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244). Nel caso in esame, peraltro, la Corte territoriale, a fronte della mancata indicazione di elementi positivi, risulta avere individuato la valenza ostativa alla invocata concessione anche in forza di altri elementi rispetto a quelli censurati nel ricorso, ossia l’evidente gravità dei fatti e delle motivazioni prettamente economiche ed utilitaristiche che hanno determinato l’agire degli imputati, nonché il rilevante danno arrecato alla persona offesa. Trattasi, all’evidenza, di circostanze attinenti sia alla gravità del reato che alla personalità del colpevole, le quali rendono congruo il giudizio negativo espresso dal giudice del merito che risulta, dunque, incensurabile in sede di legittimità. Peraltro, va anche osservato che il riferimento al comportamento successivo ai fatti, operato dalla Corte territoriale ai fini della negazione delle attenuanti generiche, si rivela continente con i fatti di causa ed aderente alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito, in quanto l’obiettivo avuto di mira dagli imputati di far retrocedere il Villa dall’aggiudicarsi definitivamente l’immobile è volto e causalmente diretto a far sì che il bene ritorni nella disponibilità della famiglia Leo.

6.4. Inammissibile è la doglianza in tema di rispetto delle norme regolatrici la competenza per territorio. Al riguardo, infatti, il ricorrente si è limitato a riprodurre l’analoga censura svolta nei motivi di appello senza argomentare in

ordine alla *rationes* spese dalla Corte territoriale per confermare il rigetto della relativa eccezione da parte sia del G.U.P. che del Tribunale di Lecce. È inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; Sez. 2, n. 36406 del 27/06/2012, Rv. 253893). Peraltro, nel caso di specie, il motivo risulta altresì inammissibile poiché si fonda su un'errata applicazione delle stesse regole attributive della competenza la cui violazione viene dal ricorrente censurata in questa sede. Infatti, per come osservato dalla stessa Corte d'appello, laddove non dovesse farsi luogo all'applicazione del criterio di cui all'art. 8 del codice di rito, non scatta per ciò solo la competenza del giudice del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato (ai sensi del comma 3 dell'art. 9 cod. proc. pen.), in quanto l'operatività di tale criterio residuale presuppone che non si possa altrimenti individuare la competenza per territorio ai sensi dei primi due criteri suppletivi previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo che, nel caso in esame, depongono, per quanto evidenziato dai giudici di merito, nel senso di riconoscere la competenza al Tribunale di Lecce (città, questa, ove vennero effettuate le telefonate a contenuto minaccioso, nonché ove tutti e tre gli imputati risultano risiedere e dimorare).

6.5. Inammissibile è, infine, sotto due profili l'ulteriore motivo "aggiunto" di ricorso per cassazione depositato in data 13/9/2016 dal difensore.

6.5.1. Anzitutto per tardività, in quanto dovendosi valutare la tempestività dell'atto con riferimento alla notifica dell'estratto contumaciale per l'imputato (come sostenuto dallo stesso difensore), l'atto non risulta essere stato sottoscritto dall'imputato né vi è apposta in calce la nomina del difensore o altra sottoscrizione all'imputato riconducibile, con la conseguenza che il nuovo ricorso risulta presentato dal solo difensore, il quale ha invece esaurito il proprio potere con la presentazione nei termini di quello principale.

6.5.2. Inoltre, anche a voler qualificare l'atto – per il principio del *favor impugnationis* – come motivo nuovo proposto *iure proprio* dal difensore, esso è comunque inammissibile ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto trattasi di censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sollevata nel ricorso principale e ritenuta manifestamente infondata al punto 6.3.

7. Posizione Leo Daniela.

7.1. Le censure in punto di affermazione della penale responsabilità sono manifestamente infondate. Vedi *supra* 5.1.

7.2. Infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce l'esistenza di un rapporto di specialità tra il delitto di estorsione e la turbativa d'asta. Vedi *supra* 6.2.

7.3. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile poiché non proposto in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).

7.4. Il quarto motivo è inammissibile. Anzitutto perché non vi è alcuna corrispondenza tra la titolazione del motivo con cui si deduce "l'errata applicazione della legge penale ex art. 606 co. I lett. B) c.p.p. in relazione agli artt. 15, 614 e 628, comma 3 n. 3 *bis* c.p." e il contenuto della doglianza relativo invece all'applicazione delle norme processuali in tema di competenza. Il motivo finisce, quindi, per avere un tenore "confuso", rendendo "caotica" la censura (con conseguente inammissibilità: vedi Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063). Inoltre, anche laddove il motivo si intenda riferito a riproporre la questione di competenza territoriale disattesa da entrambi i giudici di merito, la relativa censura è inammissibile sia perché non proposta dalla ricorrente nei motivi di gravame (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), sia perché del tutto generica, in quanto priva di specifica critica alle argomentazioni spese dalla Corte territoriale per rigettare il relativo motivo (sull'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, vedi Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Rv. 253849). E', comunque, altresì, inammissibile per le ragioni esposte con riguardo all'analogo motivo di ricorso sollevato dal coimputato Calzolaro Vito (vedi *supra* punto n. 6.4).

7.5. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale puntualmente evocato gli elementi fondanti la responsabilità concorsuale dell'imputata, desunti non solo dalla posizione di debitrice eseguita e di persona che aveva interesse a rientrare nel possesso dell'immobile, ma anche da un apporto partecipativo di carattere individualizzante dalla stessa fornito, ravvisato nei gravi indizi che la indicano quale possessore del telefono da

cui vennero effettuate alcune delle telefonate minacciose alla persona offesa, nonché dall'essere la persona per conto della quale il Calzolaro aveva minacciato il cancelliere delegato alla procedura del Tribunale di Lecce.

8. In conclusione, vanno, pertanto, rigettati i ricorsi e condannati i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

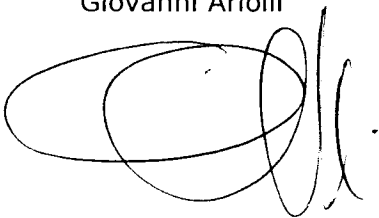
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 21/4/2017

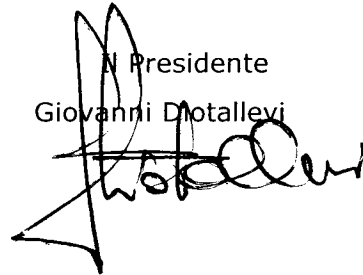
Il consigliere estensore

Giovanni Ariolli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi



RECEVUTO